

**POLIZZA ASSICURATIVA PER COPERTURA
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE/PROFESSIONALE**

CONTRAENTE:

**COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITA' SU A4
VIA DEL LAZZARETTO VECCHIO 26
34123 TRIESTE- TS
CODICE FISCALE: 90122600324**

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente, a parte documentazione di mera forma o prestampati ad uso della compagnia, che si intendono senza nessuna efficacia normativa.

SOMMARIO

SEZIONE 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Definizioni
Scheda di copertura

**SEZIONE 2 CONDIZIONI GENERALI
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 Altre assicurazioni
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Modifiche all'assicurazione
Art. 5 Variazione del rischio
Art. 6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Art. 8 Durata e cessazione del contratto
Art. 9 Oneri fiscali
Art. 10 Foro Competente
Art. 11 Rinvio alle norme di legge
Art. 12 Legittimazione
Art. 13 Clausola broker
Art. 14 Interpretazione del contratto
Art. 15 Regolazione del premio
Art. 16 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio
Art. 17 Informativa in corso di contratto
Art. 18 Norma di raccordo

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione
Art. 2 Estensioni di copertura
Art. 3 Limiti di indennizzo
Art. 4 Rischi esclusi
Art. 5 Inizio e termine della garanzia
Art. 6 Estensione territoriale

Art 7	Persone non considerate terzi
Art 8	Vincolo di solidarietà
Art 9	Sinistri in serie
Art 10	Gestione delle vertenze di sinistro- spese legali
Art 11	Norma di raccordo

**SEZIONE 4 CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI
COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITA' TECNICHE**

Art. 1	Oggetto dell'assicurazione
Art 2	Condizioni aggiuntive
Art 3	Rischi esclusi
Art 4	Perdite patrimoniali per inidoneità dell'opera
Art 5	Ultimazione dei lavori e delle opere
Art 6	Danni alle opere
Art 7	Danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori
Art 8	Estensione per le attività di progettazione
Art 9	Norma di raccordo

SEZIONE I

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori:	L'Impresa di Assicurazione indicata al punto 1 della Scheda di Copertura .
Assicurato:	L'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione.
Attività dichiarata:	Quanto indicato al punto 2 della Scheda di Copertura .
Beni:	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Indennizzo:	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
Massimale:	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Perdite Patrimoniali:	Ogni danno immateriale (intendendosi per tale danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato

una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Sinistro:

Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

Funzioni assicurate:

Le funzioni previste nella scheda di copertura e le funzioni ad esse simili ed equiparabili per classe di rischio; le funzioni assicurate sono comprensive, a maggior precisazione, anche degli atti compiuti da persone che ricoprivano le funzioni assicurate e che, al momento dell'insorgenza del sinistro, risultavano cessate a qualsiasi titolo.

<u>SCHEDA DI COPERTURA</u>	
1.	<u>Assicuratori:</u> Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra
2.	<u>Contraente: Commissario Delegato</u> <u>Attività dichiarata:</u> Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 09 2008 n 3702 e sue modifiche ed integrazioni RIFERIMENTO: • LETTERA A) E B) ORDINANZA ISTITUTIVA • LETTERA C) ORDINANZA ISTITUTIVA limitatamente a quanto di competenza della concessionaria Autovie Venete Spa
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> dalle 24.00 ore del 31 03 2019 alle 24.00 ore del 31 03 2020
4.	4.1 <u>Massimale per ciascun Sinistro:</u> Euro 5.000.000,00 4.2 <u>Massimale aggregato annuo:</u> Euro 10.000.000,00
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> Euro 10.000,00
6.	<u>Data di retroattività:</u> 05/09/2008
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: AFICURCI SPA

<u>SCHEDA DI COPERTURA</u>																			
8.	<u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u> <table border="1"> <tr> <td>C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA</td> <td>€ 2.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>E) DANNI ALLE OPERE</td> <td>€ 2.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</td> <td>€ 2.500.000,00</td> </tr> </table>	C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	€ 2.500.000,00	E) DANNI ALLE OPERE	€ 2.500.000,00	F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 2.500.000,00												
C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	€ 2.500.000,00																		
E) DANNI ALLE OPERE	€ 2.500.000,00																		
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 2.500.000,00																		
9.	<u>Condizioni Speciali:</u> Tutte richiamate																		
10.	<u>Data della proposta di contratto: data invito</u>																		
11.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNZIONE ASSICURATA E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEI PREMI</th> <th>PREMIO LORDO ANNUO PER FUNZIONE ASSICURATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N 21 COLLAUDATORI, COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N 01 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FUNZIONE ASSICURATA E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEI PREMI	PREMIO LORDO ANNUO PER FUNZIONE ASSICURATA	N 21 COLLAUDATORI, COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI		N 01 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE													
FUNZIONE ASSICURATA E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEI PREMI	PREMIO LORDO ANNUO PER FUNZIONE ASSICURATA																		
N 21 COLLAUDATORI, COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI																			
N 01 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE																			
12	<u>Premio annuo a carico del Contraente</u> Premio (Euro): <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Premio Netto</th> <th>Accessori</th> <th>Imponibile</th> <th>Imposte</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Premio Complessivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Premio Prima Rata</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale	Premio Complessivo						Premio Prima Rata					
	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale														
Premio Complessivo																			
Premio Prima Rata																			

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo se effettuate nei termini previsti per la comunicazione dell'aggravamento del rischio/ pagamento premi, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 90 (novanta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Variazione del rischio

A) Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.), solo in caso di dolo accertato del Contraente.

Per i termini di notifica dell'aggravamento del rischio e relativo pagamento del premio si fa riferimento, laddove non specificato, ai termini di comportamento indicati all'art.3.

B) Diminuzione del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne denuncia per iscritto all'Ufficio Gestione Sinistri indicato nella Scheda di Copertura al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma claims made, quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il Periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'assicurato all'indennizzo.

Resa la denuncia, l'assicurato è tenuto a fornire agli assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli assicuratori, l'assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 7 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 120° giorno antecedente la scadenza della annualità assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione); nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Art. 8 – Durata e Cessazione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:00 del 31/03/2019 fino alle ore 24:00 del 31/03/2020

E' facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si integra quanto sopra precisando che, se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 gg prima della scadenza annuale.

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge e la buona fede contrattuale.

Art. 12 – Legittimazione

Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

Art 13) - Clausola broker

La gestione e esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art 14) - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art 15) - Regolazione del premio

Inoperativo in quanto rischio quotato sulle funzioni assicurate inserite in Scheda di Copertura

Art 16) - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Società fornirà alla Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva;
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazioni a riguardo);

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art 17) - Informativa in corso di contratto

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, a seguito di espressa richiesta da parte della medesima, tutte le informazioni relative al presente contratto, in base a quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento IVASS n° 35 del 26/05/2011 e cioè:

1. Le imprese forniscono riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Il riscontro alle richieste concernenti la verifica degli importi delle prestazioni liquidate contiene le indicazioni necessarie per consentire all'interessato l'accertamento della conformità della liquidazione alle disposizioni normative ed alle condizioni di assicurazione.

Art 18) - Norma di raccordo

Relativamente a tutte le coperture qui previste, si applica la seguente norma di raccordo: la copertura si estende a tutte le legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate in polizza, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati presenti e futuri.

Ugualmente, le esclusioni o i limiti di copertura previsti in polizza decadono e pertanto si intendono privi di ogni effetto qualora la normativa richiamata, e le relative evoluzioni giurisprudenziali ecc, compresi i casi citati al paragrafo primo, impongano corrispondenti obblighi di copertura in capo all'Ente e/o all'assicurato persona fisica.

Art 19) - Tracciabilità

L'assicuratore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L'assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia a cui appartiene l'ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

il codice identificativo di gara relativo al presente contratto è'

SEZIONE III NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
--

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante al Contraente ed Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi dalle funzioni indicate al punto 11 della **Scheda di Copertura** e di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

La presente polizza non è stipulata a favore di terzi, non opera nel caso di conflitti di interesse e non opera negli ambiti di applicazione richiamati all' art 3 comma 59 Legge 244/2007.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti a favore dell'ente anche in caso di applicazione del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti e fatta salva comunque la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Per la individuazione della descrizione dell'attività assicurata si fa riferimento a tutti gli obblighi giuridici discendenti alla contraente ai sensi della ordinanza istitutiva (Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri O.P.C.M del 05/09/2008 n 3702 e sue modifiche ed integrazioni), con riferimento esclusivo alle competenze di cui:

- **alla lettera a) e b) dell'art 1 della Ordinanza medesima**
- **Alla lettera c) dell'art 1 dell'Ordinanza medesima, limitatamente alla quota di competenza della concessionaria Autovie Venete Spa**

e a titolo esemplificativo ma non limitativo la:

a) predisposizione di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 fra Quarto D'Altino e Villesse, all'adeguamento del raccordo autostradale Villesse- Gorizia, anche in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria;

b) adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari alla urgente realizzazione delle opere indicate

A maggior precisazione e a rettifica di qualsivoglia altra statuizione in polizza, si precisa che qualsiasi riferimento alla lettera c) dell'ordinanza istitutiva deve intendersi escluso dalla presente copertura e che pertanto il riferimento della medesima lettera c) alla realizzazione di opere di competenza di enti diversi dal concessionario Autovie venete spa non si riferisce all'oggetto della presente polizza, fatto salva la responsabilità solidale dichiarata in giudicato.

La copertura della presente polizza si estende anche ai lavoratori somministrati e, in genere, a tutte le forme di collaborazione con il contraente, purchè rientrino, o possano rientrare, nelle funzioni assicurate nella scheda di copertura.

Si precisa che le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5) della scheda di copertura.

Art. 2 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite

del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81 del 2008 (ex Decreti 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In generale tutte le figure contemplate dal sicurezza (d lgs 81/2008)
4. La copertura si estende a tutte le figure considerate nelle legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati presenti e futuri.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.
- La copertura si estende a tutte le figure considerate nelle legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati presenti e futuri.

Art. 3 – Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della **Scheda di Copertura** per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5 della **Scheda di Copertura**.

Art. 4 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
 - b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, l'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
 - c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
 - d) la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
 - e) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
 - g) calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
 - i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
 - m) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
 - n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile nei termini previsti dall'art. 3 comma 59 della Legge 244/2007;
- Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
- p) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

Art. 5 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) -

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso.

Nel caso di coesistenza ed operatività di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione.

In caso di mancato rinnovo del presente contratto in continuità di copertura con la medesima compagnia/sottoscrittore, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla scadenza, a copertura delle richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza stessa e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto quale definito in questa polizza, ovvero per i casi di ricorso dinanzi al giudice amministrativo che si siano instaurati durante la vigenza di polizza (riferimento art. 6). Per i termini di denuncia sinistro si richiama

l'articolo 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 6 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 7 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 8 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 9 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 10 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 – Norma di raccordo

Relativamente a tutte le coperture qui previste, si applica la seguente norma di raccordo: la copertura si estende a tutte le legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate in polizza, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati presenti e futuri.

Ugualmente, le esclusioni o i limiti di copertura previsti in polizza decadono e pertanto si intendono privi di ogni effetto qualora la normativa richiamata, e le relative evoluzioni giurisprudenziali ecc, compresi i casi citati al paragrafo primo, impongano corrispondenti obblighi di copertura in capo all'Ente e/o all'assicurato persona fisica.

SEZIONE IV
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI
COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE
ATTIVITÀ TECNICHE

Art. 1) – Oggetto dell'Assicurazione

A) Le garanzie di cui all'art.1 "Oggetto dell'Assicurazione", sezione III, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi dalle funzioni di cui debba rispondere a norma di Legge ed indicati al punto 11 della Scheda di Copertura, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista,
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- responsabile del procedimento;
- responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 (ora D.lgs 81/2008) e successive modifiche;
- coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 494/1996 (ora D.lgs 81/2008) e successive modifiche;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 (ora D.lgs 81/2008) e successive modifiche;
- preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 626/1994 (ora D.lgs 81/2008) e successive modifiche;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)
- La copertura si estende a tutte le figure considerate nelle legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati presenti e futuri.

B) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

C) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

D) i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Art. 2) - Condizioni Aggiuntive

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- l'Assicurazione è altresì operante per tutte le figure e responsabilità considerate nelle legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili

delle normative richiamate, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati presenti e futuri.

Art 3) – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- m) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- n) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- o) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- p) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- q) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- r) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- s) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- t) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- u) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- v) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- w) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- x) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, l'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;

Art 4) – Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera

A parziale deroga dell'art 3) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, senza applicazione di franchigia/scoperto.

Art 5) – Ultimazione dei lavori e delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Art 6) – Danni alle opere

A parziale deroga dell'art 3) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, senza applicazione di franchigia/scoperto.

Art 7) – Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art 3) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, senza applicazione di franchigia/scoperto.

Art 8) – Estensione relativa all'attività di progettazione

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D. Lgs. 50/2016, relativo all'attività di progettazione, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

Art 9) – Norma di raccordo

Relativamente a tutte le coperture qui previste, si applica la seguente norma di raccordo: la copertura si estende a tutte le legislazioni sostitutive, a tutte le novelle, modifiche ed integrazioni, a tutti gli accorpamenti in testi unici e simili delle normative richiamate in polizza, compresi tutti i regolamenti attuativi della normativa passati presenti e futuri.

Uguualmente, le esclusioni o i limiti di copertura previsti in polizza decadono e pertanto si intendono privi di ogni effetto qualora la normativa richiamata, e le relative evoluzioni giurisprudenziali ecc, compresi i casi citati al paragrafo primo, impongano corrispondenti obblighi di copertura in capo all'Ente e/o all'assicurato persona fisica.

Binder / UMR	N. Polizza	Contraente	Assicurato	Stato del sinistro	Controparte	N. di riferimento del Loss Adjuster	Data di apertura del sinistro	Danno dichiarato	Importi a riserva	Importi liquidati
13N300003	A1201334842	Commissario Delegato Per L'Emergenza della Mobilità su A4	Commissario Delegato Per L'Emergenza della Mobilità su A4	Open	[REDACTED]	CHP-10232	09-feb-14	-	-	-
13N300003	A1201334842	Commissario delegato per l'emergenza della mobilità su A4	Commissario delegato per l'emergenza della mobilità su A4	Closed	[REDACTED]	CHP-10412	25/09/2014	-	Closed	-
13N300003	A1201334842	Commissario delegato per l'emergenza della mobilità su A4	Commissario delegato per l'emergenza della mobilità su A4	Closed	[REDACTED]	CHP-10742	30/10/2014	-	Closed	-
13N300003	A1201334842	Commissario delegato per l'emergenza della mobilità su A4	Commissario delegato per l'emergenza della mobilità su A4	Closed	[REDACTED]	CHP-10805	11-giu-14	-	Closed	-
13N300003	A1201334842	COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA	COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA	Closed	[REDACTED]	CHP-11100	12-nov-14	-	Closed	-
14N300003	A1201334842	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità su A4	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità su A4	Closed	[REDACTED]	CHP-13745	29/10/2015	-	Closed	-
15N300003	A1201334842	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità su A4	Commissario Delegato per l'Emergenza della Mobilità su A4	Open	[REDACTED]	CHP-14363	01-mag-16	-	-	-

Sinistri

19/07/2018

Criterio

Numero Polizza: A1201334842- Tipo sinistro: DENUNCIA CAUTELATIVA -

W sinistro	Ramo	Nr. Polizza	Tipo	Data sinistro	Data prescr.	Valuta	Danno liq.	Riserva	Data liquid.	Rif. comp.	Stato sinistro	Data denuncia	W Binder
Cliente: 2835675 COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITA' SU A4													
001253	R. C. PATRIMONIALE	A120133484	CAU	02/09/2014	02/09/2016		0			N RIF	ARCHIVIATO SENZA SEGUITO	02/09/2014	13N300003
Controparte:		2				Compagnia:							
Evento:		RICORSO TAR						Pervenuta il:		02/09/2014			

Sinistri cautelativi in attesa di ricevere eventuale ulteriore documentazione che possa far attivare le garanzie di polizza